SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 572)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI GRAZIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare i limiti di età per l'ammissione alla scuola per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI SENATORI. — I progressi tecnico-scientifici delle scienze mediche, oggi, non possono prescindere in campo di assistenza sanitaria, con particolare riferimento a quella ospedaliera, da un personale infermieristico specializzato.

Del resto, la persona umana ha diritto ad un servizio qualificato in ogni campo, sia perchè tale diritto è insito nella sua natura, sia perchè essa serve qualitativamente ed adeguatamente la collettività tutta.

Di tale diritto il cittadino italiano, inserito in una dinamica sociale progressiva, è sempre più cosciente e quindi giustamente esigente.

La situazione infermieristica italiana, oggi, non rispondendo in pieno alle necessità di qualificazione, postula un rafforzamento numerico degli elementi che frequentano le Scuole per infermiere ed infermieri generici, le quali sostanzialmente perseguono i fini di un qualsiasi corso di qualificazione professionale.

Se si mantiene per gli aspiranti il limite di età previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, tale aumento sarà difficilmente ottenuto, perchè la vigente disposizione preclude la professione della quale trattasi, a moltissimi individui che si trovano ancora nella piena capacità lavorativa.

Lo scopo, pertanto, di questo disegno di legge è quello di elevare il limite massimo di età previsto dalla legge precitata, in anni 40 agli aspiranti alle Scuole per infermiere ed infermieri generici.

Onorevoli Senatori, questa mia breve relazione sugli obiettivi che vuole raggiungere il disegno di legge in parola, spero incontri il vostro benevolo consenso.

In tal caso daremo la possibilità di qualificazione ad infermiere ed infermieri generici, a molti dei quali fino ad oggi non è stato possibile accedere alle scuole sopraddette, perchè superato il limite di età, invero abbastanza basso, previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle Scuole, gli aspiranti debbono essere forniti della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 40° anno e, presentato alla direzione della Scuola la domanda con la documentazione, secondo le modalità che verranno determinate dal Ministero della sanità.

Per i candidati sottufficiali delle Forze armate, il limite massimo di età è elevato ad anni 50 ».